

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1177)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

**Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61**

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1956, n. 492, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'attività dell'Istituto, spiegata sul piano internazionale, è intesa a favorire le iniziative scientifiche e didattiche dirette allo studio dei problemi giuridici, economici e sociali relativi alla integrazione e collaborazione europea ed a promuovere il progresso delle discipline europeistiche.

Presso l'Istituto sono tenuti, da docenti universitari, corsi in seno alla Scuola di perfezionamento su programmi divisi in studi di politica economica e finanziaria europea, studi di diritto europeo e studi storici

e politici europei; conferenze e seminari su argomenti relativi alla integrazione e collaborazione europea, che integrano l'attività dell'Istituto.

I corsi sono frequentati da allievi provenienti da vari Paesi, nonchè da giovani laureati, tra i quali alcuni funzionari della pubblica Amministrazione italiana.

In considerazione della favorevole accoglienza che le iniziative dell'Istituto in patria hanno avuto in Italia ed all'estero (personalità politiche italiane ed estere hanno dato la loro adesione a far parte del Comitato onorario di Presidenza), il Corpo accademico vorrebbe estendere il campo di azione dell'Istituto, incrementando soprattutto l'attività scientifica vera e propria e costituendo una biblioteca specializzata per

lo studio dei problemi politici, economici e sociali d'interesse europeistico.

Il raggiungimento di tali scopi presuppone la disponibilità di adeguati mezzi finanziari che l'Istituto, come tale, non è in grado di procurarsi e, pertanto, è necessario che l'Istituto medesimo possa contare sulla concessione di un contributo statale, da erogarsi annualmente.

Il Ministero degli affari esteri, cui il direttore dell'Istituto si era in un primo momento rivolto per la concessione di un contributo annuo ha, a sua volta, interessato, per ragioni di competenza, il Ministero della pubblica istruzione — trattandosi di Ente sottoposto alla vigilanza di quest'ultimo Ministero — esprimendo peraltro parere pienamente favorevole alla richiesta dell'Istituto, « in vista dell'opportunità che l'Italia

sia attivamente rappresentata nella realizzazione di iniziative a carattere europeistico ».

Il Ministero della pubblica istruzione, in considerazione delle finalità che detto Istituto intende perseguire, ha pertanto, di concerto con il Ministero del tesoro, ritenuto opportuno corrispondere un contributo annuo nella misura di lire 3.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Alla copertura dell'anzidetto onere annuo di lire 3.000.000 si provvederà per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopprimere a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

A tale scopo è inteso l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1960-1961, è autorizzata, a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 3.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

### Art. 2.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 3 milioni di cui al precedente articolo, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopprimere a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.